



**COMUNE DI ISILI**  
**PROVINCIA DI CAGLIARI**

.....

**REGOLAMENTO**  
**DI**  
**POLIZIA URBANA**

- Approvato con Delibera del Consiglio Comunale N. 31 del 23.12.2014

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Funzioni di Polizia Urbana

### TITOLO II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

Art. 3 – Funzioni e Definizioni

Art. 4 – Comportamenti Vietati

Art. 5 – Luminarie Natalizie

Art. 6 – Addobbi e Festoni senza Fini Pubblicitari

Art. 7 – Divieto di Giochi sul Suolo Pubblico

### TITOLO III – NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8 – Marciapiedi e Portici

Art. 9 – Manutenzione degli Edifici e delle Aree

Art. 10 – Operazioni di Vuotatura e Spurgo dei Pozzi Neri

Art. 11 – Patrimonio Pubblico/Privato e Arredo Urbano

Art. 12 – Nettezza del Suolo e dell'abitato

Art. 13 – Sgombero Neve

Art. 14 – Rami e Siepi

Art. 15 – Pulizia Fossati

Art. 16 – Pulizia dei Luoghi di Carico e Scarico Merci

Art. 17 – Pulizia delle Aree Limitrofe a Pubblici Esercizi ed Esercizi Commerciali

Art. 18 – Esposizione di Panni e Tappeti

Art. 19 – Pulizia dei Locali Pubblici, Cortili, Strade e Balconi

Art. 20 - Lancio di Oggetti

### TITOLO IV – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 21 – Ripari ai Pozzi, Cisterne e Simili

Art. 22 – Oggetti Mobili

Art. 23 – Pericolo di Incendio e Accensione di Fuochi

Art. 24 – Doveri di Cooperazione in Caso di Incendio

Art. 25 – Esplosioni, Accensioni di Polveri, Fuochi Artificiali

Art. 26 – Biliardini, Flipper e Giochi all'esterno dei Locali

Art. 27 – Sosta o Fermata di Veicoli a Motore

Art. 28 – Disciplina della Distribuzione di Volantini, Opuscoli e altri Simili Oggetti

Art. 29 – Utilizzo di Strumenti Musicali ed Elettrodomestici

Art. 30 – Operazioni di Verniciatura, Carteggiatura e Sabbiatura svolte all'aperto

Art. 31 – Attività Produttive ed Edilizie Rumorose

Art. 32 – Uso dei Dispositivi Antifurto

Art. 33 – Uso dei “Cannoncini Spaventapasseri e/o Antigrandine” per Allontanare i Volatili

Art. 34 – Depositi Esterni

### TITOLO V – FRUIZIONE DELLE AREE VERDI

Art. 35 – Finalità e Ambito di Applicazione

Art. 36 – Accesso ai Parchi e ai Giardini

Art. 37 – Norme di Comportamento

Art. 38 – Divieti Comportamentali e Divieti di Utilizzo Improprio delle Aree Verdi

Art. 39 – Attività Ammesse, Limitazioni d'uso e Divieto di Svolgimento di Giochi Pericolosi

Art. 40 – Norme per le Manifestazioni e Iniziative All'interno delle Aree Verdi – Nullaosta all'utilizzo delle Aree Verdi

Art. 41 – Accesso di Veicoli a Motore negli Spazi Verdi

Art. 42 – Biciclette e Velocipidi

Art. 43 – Tutela Strutture ed Arredi

## TITOLO VI – ANIMALI

- Art. 44 – Animali di Affezione
- Art. 45 – Custodia e Tutela degli Animali
- Art. 46 – Disposizioni a Tutela dei Gatti in Libertà
- Art. 47 – Animali Molesti
- Art. 48 – Norme per la Condotta dei Cani
- Art. 49 – Colombi
- Art. 50 – Equini
- Art. 51 – Ratti

## TITOLO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOLUMITA' PUBBLICA E SICUREZZA URBANA

- Art. 52 – Nozioni e Finalità
- Art. 53 – Divieto di Suoni e Schiamazzi
- Art. 54 – Divieto di Bivacco e Accattonaggio
- Art. 55 – Somministrazione di Bevande di Qualsiasi Gradazione Alcolica in Bicchieri e Confezioni di Vetro e/o Metalliche
- Art. 56 – Prevenzione dei Danneggiamenti
- Art. 57 – Sicurezza degli Edifici Pubblici, Privati e Controlli

## TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 58 - Contrassegni del Comune
- Art. 59 – Tende Solari
- Art. 60 – Obbligo per i Conducenti di Veicoli di Moderare la Velocità in Presenza di Pozzanghere
- Art. 61 – Concimazione di Giardini e Orti
- Art. 62 – Divieti Vari

## TITOLO IX – SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 63 – Sanzioni Amministrative
- Art. 64 – Norme per l'esecuzione del presente Regolamento

## TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 65 – Abrogazioni di Norme
- Art. 66 – Norma Finale
- Art. 67 – Entrata in Vigore ed Eventuali Comunicazioni

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge speciali in materia, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:
  - a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché dai fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
  - b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;
  - c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo – animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
  - d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
  - e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi e aree pubbliche o ad uso pubblico come definiti al successivo comma 3 nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
3. Ai sensi del presente Regolamento si definiscono area pubblica o di uso pubblico:
  - le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio e i portici;
  - i parchi e i giardini comunali e gli altri spazi verdi a corredo di edifici pubblici;
  - le alberate stradali, le aiuole, il verde spartitraffico e le fioriere;
4. i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale in pubblico passaggio, le aree di pertinenza di edifici pubblici ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.
5. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana.

#### **Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana**

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto Legislativo n. 112/98 e delle normative vigenti in materia.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Municipale. All'accertamento possono procedere inoltre gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
3. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
4. I soggetti di cui al comma 3 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689.

5. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i diversi Responsabili di Servizio competenti preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza. Emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.
6. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.
7. E' ammessa l'adozione di specifici provvedimenti che si rendessero necessari per dare attuazione al presente Regolamento.
8. Allo scopo, infine, di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

## TITOLO II

### SPAZI ED AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

#### **Art. 3 - Funzione e definizioni**

1. Funzione delle norme di cui al presente titolo è quella di garantire la piena e libera fruibilità delle aree pubbliche e/o di uso pubblico come definite al precedente art. 1.
2. Sono vietati, pertanto, gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con la finalità di cui al comma precedente.

#### **Art. 4 – Comportamenti vietati**

1. Fatte salve le singole disposizioni di dettaglio previste negli articoli che seguono, è vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione delle aree pubbliche o di uso pubblico o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente. Fatto salvo il disposto di ulteriori disposizioni regolamentari di dettaglio, è vietato:
  - a) lavare i veicoli;
  - b) gettare a terra qualunque tipo di immondizia (sigarette, sigari, gomme americane, ecc.);
  - c) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici;
  - d) occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato;
  - e) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
  - f) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
  - g) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e/o nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose o animali;
  - h) soddisfare bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
  - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
  - j) arrampicarsi su alberi, monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati;
  - k) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare e/o dormire compiendo, in tal modo, atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
  - l) lavare biancheria, panni, abiti o simili;
  - m) ostruire o deviare il corso dei ruscelli o rigagnoli e comunque corsi d'acqua;
  - n) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
  - o) produrre stillicidio di acqua o altri liquidi sulla sede stradale;
  - p) utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
  - q) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
  - r) stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica;
  - s) eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
  - t) insozzare le pubbliche vie;
  - u) segare o spaccare legna sul suolo pubblico;
  - v) calpestare aiuole e giardini pubblici, salvo dove è espressamente consentito;
  - w) cogliere fiori, sfrondare alberi, inciderne la corteccia, affiggere sulla stessa manifesti, opuscoli e simili, manometterli e, comunque, recare danno alle piantagioni e calpestare gli spazi erbosi;
  - x) introdurre nei giardini pubblici qualsiasi animale ad eccezione dei cani, laddove previsto e secondo le norme di comportamento di seguito specificamente stabilite;

- y) danneggiare e/o insudiciare i sedili e le panchine, starvi sdraiati e sedere sugli schienali qualora tale comportamento possa danneggiarle;
  - z) smuovere pali, sostegni o qualsiasi oggetto a protezione delle aiuole.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'immediata messa in pristino dello stato dei luoghi o cessazione dell'attività, fermo restando la possibilità di procedere al sequestro amministrativo cautelare di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981 n° 689, fatte salve le ulteriori normative locali di dettaglio.

#### **Art. 5 - Luminarie natalizie**

1. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 15 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
3. In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
5. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.

#### **Art. 6 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

#### **Art. 7 – Divieto di giochi sul suolo pubblico**

1. Sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo alla viabilità, procurare danni o molestia a persone o animali o comunque deteriorare immobili o cose: rientrano fra questi, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi, mortaretti, colpi, giocattoli pirici e simili.
2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.
3. Sulle strade pubbliche e/o di uso pubblico è vietato giocare a palla.

4. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.
5. E', altresì, vietato praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
6. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.
7. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

### **TITOLO III**

#### **NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

##### **Art. 8 – Marciapiedi e portici**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
  - a. le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dagli enti pubblici preposti;
  - b. i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade pubbliche e/o di uso pubblico.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 75,00 e l'obbligo della messa in ripristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

##### **Art. 9 – Manutenzione degli edifici e delle aree**

1. I proprietari, i locatori, i conduttori e i possessori di edifici/immobili sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dalle Autorità Pubbliche competenti.
2. I tetti, i cornicioni, le gronde, i balconi, i terrazzi e simili dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione così da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre, intonaci ed altro materiale
3. I proprietari, i locatori, i conduttori e i possessori di edifici/immobili sono responsabili, inoltre, della conservazione e della pulizia delle targhe dei numeri civici.
4. I proprietari devono mantenere gli edifici/immobili in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
5. I proprietari, i locatori, i conduttori e i possessori di edifici/immobili hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc..
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e, in generale, tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree nel centro abitato devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono.
9. Le violazioni di cui ai commi che precedono comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 10 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 11 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano**

1. Sui beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio pubblico e all'arredo urbano è vietato:
  - a. guastare, manomettere, imbrattare, apporre scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ovvero incidere sui muri di edifici, sulle porte, sulle serrande e sugli infissi esterni scritti, segni o figure (salva espressa autorizzazione in deroga) come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
  - b. modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici, dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - c. spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
  - d. collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti, adesivi di qualsiasi natura contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi di pubblica utilità che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione eventualmente anche con volantini appesi; gli stessi gestori, alla cessazione dell'esigenza, sono però tenuti al ripristino dei luoghi.
2. Sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
3. Fatta salva l'applicazione della legge penale le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 160,00 a € 480,00 in relazione al comma 1 e da € 150,00 a € 450,00 in riferimento al comma 2, con l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi ad opera dei responsabili.

#### **Art. 12 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva la disciplina specificamente dettata per le attività commerciali che si svolgono nel mercato settimanale, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 17 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta.
3. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via; essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le regole vigenti.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessione in pristino dei luoghi.

### **Art. 13 - Sgombero neve**

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori/possessori di edifici/immobili a qualunque scopo destinati e i titolari di pubblici esercizi, a seguito di nevicata, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi e/o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo (segatura, sabbia, sale, materiale antisdrucchiolevole, ecc.).
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori/possessori di edifici/immobili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

### **Art. 14 - Rami e siepi**

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica o di uso pubblico da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari, locatari, conduttori e possessori a qualunque titolo.
2. Si possono ammettere limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 2,70, al di sopra del marciapiede, e metri 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle, dietro semplice richiesta, anche verbale, degli operatori di Polizia Locale. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1 secondo le norme in vigore.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 15 - Pulizia fossati**

1. I proprietari, gli affittuari, i possessori, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:
  - a. le condotte di cemento sottostanti i passi privati;
  - b. entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche o di uso pubblico, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 16 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 90,00 e l'obbligo di immediato ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 17 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

1. I titolari e i gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni normative inerenti lo smaltimento del materiale di imballaggio ingombrante e voluminoso.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 18 – Pulizia ed esposizione di panni e tappeti**

1. E' vietato scuotere tappeti, panni e oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo a terze persone.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 90,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 19 - Pulizia dei locali pubblici, cortili, strade e balconi**

1. La pulizia di locali pubblici, cortili, strade deve avvenire, in relazione alle condizioni meteo esistenti al momento delle operazioni, previo innaffiamento del suolo, in modo da evitare il sollevamento di polveri o quant'altro di simile.
2. Durante le operazioni di pulizia di balconi o terrazze, ecc. che si affacciano sulla pubblica via i proprietari dovranno adottare tutte le cautele idonee ad evitare imbrattamento, disturbo o molestia ai passanti.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 90,00.

#### **Art. 20 - Lancio di oggetti**

1. Ferma restando l'applicazione della legge penale è vietato lanciare qualsiasi sostanza, solida o liquida nonché qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

## **TITOLO IV**

### **NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

#### **Art. 21 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. E' vietato lasciare aperti i fori dei sotterranei verso i siti pubblici a livello del suolo o ad un'altezza inferiore a cm. 90 (novanta) e senza protezione di telaio o grata.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 450,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 e previsti dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 22 - Oggetti mobili**

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi, sulle terrazze o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta al suolo o sui balconi o terrazze sottostanti.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito e vanno adottate cautele per evitare la caduta dei liquidi al suolo o sui balconi o terrazze sottostanti.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 23 - Pericolo di incendio e accensioni di fuochi**

1. E' vietato qualunque atto o comportamento che possa causare pericolo di incendio.
2. E' vietato l'uso della fiamma libera per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti.
3. E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, anche se momentaneamente, fino a 100 metri dallo stesso e dalle strade pubbliche.
4. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
5. E' consentita, invece, l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente. E' consentita, altresì, l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze, ma debitamente autorizzata e nel rispetto della normativa vigente in materia, sempreché non venga cagionata molestia ovvero disturbo alle persone.
6. Dal 15 maggio al 15 agosto di ogni anno è proibito accendere fuochi di campagna alla distanza minore di metri 100 (cento) dalle case, dai boschi, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia o fieno.
7. E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.
8. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche e/o di uso pubblico. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, sempreché non si rechi molestia o disturbo a terze persone.
9. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o si verificasse il ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.
10. In caso di accensione di fuochi devono, in ogni caso, essere adottate tutte le cautele necessarie a tutela della proprietà altrui e delle persone e chi ha acceso il fuoco deve

assistere di persona e con il numero occorrente di persone sino a quando il fuoco sia spento.

11. Ferma restando l'applicazione della legge penale le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 120,00 a € 360,00 e l'obbligo della immediata messa in pristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 24 - Dovere di cooperazione in caso di incendio**

1. In caso di incendio è fatto obbligo a chiunque lo avvisti di informare tempestivamente i Vigili del Fuoco, l'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza o il Comando di Polizia Locale.
2. I presenti sono obbligati, se richiesti, a cooperare all'opera di spegnimento nonché ad eseguire le istruzioni loro impartite dalle Autorità Competenti.
3. I Vigili del Fuoco, gli appartenenti alle Forze dell'ordine e alla Polizia Locale, possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con le strumentazioni occorrenti all'estinzione e i proprietari e i conduttori degli immobili sono obbligati a consentire il passaggio o l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne o fontane.
4. I doveri di cooperazione di cui al presente articolo valgono anche in ogni altro caso di calamità naturale.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

#### **Art. 25 - Esplosioni, accensioni di polveri, fuochi artificiali**

1. All'interno del territorio comunale sono proibite le esplosioni, le accensioni di mine o polveri, i fuochi artificiali, gli spari in qualsiasi modo e con qualunque arma, fatte salve le cause di giustificazione previste dalla legislazione penale e, comunque, fatto salvo il rilascio di apposito provvedimento autorizzativo ad opera della competente Autorità.
2. Nelle strade, vie, piazze e luoghi di passaggio pubblico o aperti al pubblico è proibito gettare zolfanelli, mozziconi di sigaretta o altri oggetti accesi.
3. La violazione di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione della legge penale, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 160,00 a € 480,00, mentre la violazione di cui al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 40,00 a € 120,00.

#### **Art. 26 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**

1. Chiunque detenga, qualora autorizzato, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dalle ore 0.00 fino alle ore 07.00.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente tale attività.

#### **Art. 27 - Sosta o fermata di veicoli a motore**

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 90,00.

#### **Art. 28 - Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti**

1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione, non regolata ai sensi del presente articolo,

di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.

2. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.
3. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
4. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
5. E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.
6. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3.
7. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 6 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art.5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.

#### **Art. 29 – Utilizzo di strumenti musicali ed elettrodomestici**

1. Nelle abitazioni e in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di elettrodomestici, macchine per cucire, televisori, ecc. deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo o molestia al vicinato.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

#### **Art. 30 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o a imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire, in ambiente esterno, l'attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
5. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e la cessazione immediata dell'attività, con l'obbligo, laddove necessario, della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 31 - Attività produttive ed edilizie rumorose**

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00 dei giorni feriali, con esclusione espressa dei giorni festivi.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.
4. Per i circoli privati e i pubblici esercizi in generale (bar, pizzerie, ristoranti, ecc.) ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23.00 alle ore 7.00, salvo espressa autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse, da rilasciarsi previa esibizione di idonea documentazione attestante il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico e fatto salvo, comunque, quanto previsto dalla normativa in materia.
5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano determinare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, devono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
6. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
7. La violazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

### **Art. 32 - Uso dei dispositivi antifurto**

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a due minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 12 minuti complessivi.
2. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino coattivo presso un idoneo luogo di custodia, al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
3. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 225,00 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
4. Le violazioni di cui al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

**Art. 33 - Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili**

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, a una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

**Art. 34 - Depositi esterni**

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno degli pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno allo scopo di prevenire situazioni potenzialmente pericolose.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 e il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

## **TITOLO V**

### **FRUIZIONE DELLE AREE VERDI**

#### **Art. 35 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Le norme del presente Titolo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.
2. Esse si applicano:
  - a tutte le aree comunali sistemate a verde, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - alle alberature comunali e comunque pubbliche, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - alle aiuole spartitraffico e rotatorie stradali sistemate a verde;
  - ai percorsi su argini e strade alzaie di libero accesso e appositamente attrezzati per la fruizione;
  - alle aree ludiche e ludico-sportive presenti all'interno delle aree verdi;
  - al verde scolastico e verde annesso ad edifici di pertinenza pubblica
  - alle aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde
3. Le norme del presente titolo si applicano altresì a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati o associazioni; esse valgono inoltre sulle eventuali aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti o provvedimenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi e giardini che non sono comunque sostitutivi ma integrativi del presente Regolamento.

#### **Art. 36 - Accesso ai parchi e ai giardini**

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura, che non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente ed i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna di esse.
2. Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi interessati dal presente titolo è dato libero accesso durante l'orario di apertura giornaliero, fatte salve diverse specifiche regolamentazioni.
3. I parchi ed i giardini di norma sono aperti al pubblico dalle ore 8.00 e fino all'imbrunire, salvo diversa specifica disposizione dell'Amministrazione Comunale.
4. In particolari occasioni e per esigenze specifiche (feste, manifestazioni culturali e musicali e simili) e durante il periodo estivo è consentito l'accesso dalle ore 6.00 all'1.00.

#### **Art. 37 – Norme di comportamento**

1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi oggetto del presente titolo ed i manufatti su di esse esistenti \.
2. Ogni cittadino è inoltre tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti o di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.
3. Ogni cittadino è tenuto a rispettare i residenti in prossimità delle aree verdi, evitando di tenere comportamenti o di svolgere attività che possano diminuire la qualità della vita degli stessi.

#### **Art. 38- Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio delle aree verdi**

1. Ad integrazione e specificazione dei divieti previsti dalle norme che precedono, il presente titolo disciplina specificamente i divieti comportamentali e di utilizzo improprio delle aree verdi:

2. Divieti comportamentali - Nelle aree verdi pubbliche di cui all'art. 35 sono vietati:
  - a) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
  - b) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
  - c) danneggiare e imbrattare la segnaletica apposta nelle aree verdi;
  - d) danneggiare e imbrattare elementi di arredo o attrezzature;
  - e) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
  - f) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
  - g) calpestare le aiuole fiorite;
  - h) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato;
  - i) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
  - j) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
  - k) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, recinzioni, sugli edifici e sui monumenti;
  - l) scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
  - m) utilizzare attrezzi che possono risultare pericolosi per l'incolumità dei frequentatori del parco (giavellotti, spade, ecc.);
  - n) depositare o scaricare materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
  - o) accatastare materiale infiammabile;
  - p) abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
  - q) impermeabilizzare il suolo;
  - r) effettuare scavi non autorizzati;
  - s) versare sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
  - t) circolare con veicoli a motore, fatte salve le deroghe previste all'art. 41 per particolari categorie di veicoli e comunque solo sulle aree pavimentate e di viabilità interna;
  - u) qualsiasi comportamento che possa ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
  - v) fatto salvo quanto stabilito dalle norme di legge in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumi, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia, realizzare scarichi o discariche non autorizzate, inquinare in qualsiasi modo il terreno e le acque.
3. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 oltre all'obbligo dell'immediata messa in pristino dello stato dei luoghi e cessazione dell'attività.
4. Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi - Oltre al rispetto di eventuali ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:
  - a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti di materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
  - b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
  - c) mettere a dimora piante senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale;
  - d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
  - e) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;

- f) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
  - g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
  - h) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria e/o propedeutica alla caccia;
  - i) campeggiare o pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
  - j) accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
  - k) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
  - l) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Le attività eventualmente autorizzate non devono comunque costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non devono svolgersi in spazi erbosi, fatte salve le situazioni all'uopo debitamente autorizzate;
  - m) sono vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
  - n) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi, cibo o altro
  - o) è inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.
  - p) al fine della prevenzione di focolai di zanzare è vietato nelle aree verdi e nel raggio di 100 metri dal perimetro delle stesse, creare condizioni di acqua stagnante non controllata o detenere all'aperto pneumatici in gomma non opportunamente coperti.
5. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 oltre all'obbligo dell'immediata messa in pristino dello stato dei luoghi e cessazione dell'attività.

#### **Art. 39 – Attività ammesse, limitazioni d'uso e divieto di svolgimento di giochi pericolosi**

1. Sono ammesse:

- a) l'impianto di nuove essenze arboree da parte di terzi (scuole, associazioni, ecc..) solo su specifica autorizzazione comunale;
- b) la raccolta di singoli esemplari della vegetazione, esclusivamente a scopo scientifico o didattico e previa autorizzazione comunale, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia;
- c) la raccolta di funghi e di frutti è consentita nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia.

2. Sono consentite attività di gioco libero, anche con attrezzi sportivi (palle, ecc..) in aree defilate, nel rispetto dell'ambiente e degli altri frequentatori del parco, i quali comunque conservano priorità di utilizzo, purché non potenzialmente pericolose per i frequentatori riguardo alle specifiche funzioni dell'area.

3. Tali giochi ed attività non devono causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle pubbliche e private proprietà.

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo è pertanto vietato:

- a) il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso, se effettuato fuori dalle aree appositamente riservate ed autorizzate, od in carenza delle idonee segnalazioni e precauzioni di sicurezza prescritte alle associazioni sportive all'uopo temporaneamente autorizzate, o al di fuori degli orari autorizzati;
- b) il modellismo a motore;
- c) il lancio di sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti;
- d) portare nelle aree verdi, lanciare, usare, trasportare o depositare corpi incendiari o esplodenti o simili.

5. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 .

6. Possono essere previste deroghe in caso di manifestazioni organizzate o autorizzate dall'Amministrazione Comunale, che prevedano l'allestimento di adeguate protezioni, e in occasione di spettacoli ugualmente autorizzati.

#### **Art. 40 – Norme per le manifestazioni e iniziative all'interno delle aree verdi – nullaosta all'utilizzo**

1. All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo (ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclo-motoristico), assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli organizzate da Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni, Gruppi o anche singoli cittadini è consentito esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale.

2. Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione stessa con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari per la tipologia di manifestazione, evento o iniziativa richiesta.

3. L'autorizzazione potrà contenere prescrizioni che il destinatario della stessa ha l'obbligo di rispettare integralmente.

4. Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:

- a) l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali)
- b) l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere, sempre che siano prive di scarichi acque reflue e di collegamenti a rete di qualsiasi tipo;
- c) la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;
- d) l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo o permanente, nel rispetto delle specifiche normative e regolamenti in materia;
- e) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici;
- f) l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa all'interno di strutture appositamente realizzate, nel rispetto degli specifici regolamenti in materia e previo pagamento dei relativi canoni o diritti ai competenti Uffici;

5. Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate. In casi eccezionali, giustificati da motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico, l'Amministrazione Comunale può autorizzare, eventuali deroghe, in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati secondo le prescrizioni tecniche all'uopo fornite.

6. I richiedenti, per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle aree verdi, dovranno presentare al Settore Tecnico, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, apposita istanza recante:

- generalità del responsabile e programma della manifestazione;
- numero presunto dei partecipanti (incluso il pubblico);
- relazione descrittiva delle attività proposte nell'ambito della manifestazione e delle precauzioni di sicurezza per il pubblico, per i frequentatori dell'area verde, e per l'ambiente, che il proponente si impegna a rispettare;
- dichiarazione di responsabilità e di vigilanza durante la manifestazione;
- impegno a presentare l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal Settore Tecnico, quali cauzione, polizza fidejussoria, assicurazione RC, o altra documentazione ritenuta necessaria in funzione della manifestazione proposta.

7. Il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dell'area verde comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato. Egli assume ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, agli spazi e al civico patrimonio cagionati in dipendenza o a causa dello svolgimento dell'iniziativa, sollevando l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

8. L'autorizzazione all'utilizzo dell'area dovrà essere tenuta a disposizione sul luogo di effettuazione della manifestazione per eventuali controlli da parte dei funzionari allo scopo demandati o degli organi di vigilanza.
9. L'autorizzazione non esime il privato o associazione proponente dalla richiesta e ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la realizzazione dell'attività sportiva o della manifestazione prevista, con particolare riferimento alle verifiche inerenti gli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza sia dei partecipanti che del pubblico.
10. Sono a carico del privato o associazione proponente tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la raccolta dei rifiuti, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione all'utilizzo dell'area verde, ed in assenza entro le 24 ore successive.
11. La segnaletica e le delimitazioni di sicurezza relative alle manifestazioni, inerente i percorsi, le strutture organizzative etc., dovranno essere posizionate sul terreno per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni, ed essere rimosse a cura degli organizzatori dopo il termine delle stesse con il completo ripristino dell'area alle condizioni precedenti.
12. A seconda del tipo di attività indicata e comunque quando vi sia un rischio di danneggiamento dell'area verde l'Ufficio Tecnico potrà chiedere che il rilascio dell'autorizzazione venga subordinato alla prestazione di un'idonea cauzione o polizza fidejussoria a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.
13. L'importo della cauzione sarà stabilito dal Settore Tecnico in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione ed in base a parametri tecnicoagronomici. La cauzione dovrà essere consegnata al Settore Tecnico prima dell'inizio dell'occupazione dell'area e sarà svincolata dopo che i tecnici del Settore avranno eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio pubblico.
14. Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento della cauzione.
15. I rifiuti di qualsiasi genere, compresi eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti nel rispetto delle norme che disciplinano la materia, salvo diverse indicazioni fornite dal Settore Tecnico.
16. Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nelle aree verdi.
17. Il Comune non autorizzerà o potrà porre delle limitazioni all'utilizzo dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'immagine del Paese, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.
18. Il privato o associazione organizzatore di manifestazione, che si sia reso responsabile di inadempimenti rispetto all'autorizzazione rilasciata, non potrà ottenere il rilascio di altre autorizzazioni per manifestazioni varie in aree verdi per un periodo di almeno 12 mesi successivi al fatto accertato.
19. Tutte le iniziative organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini salvo i casi espressamente autorizzati.

#### **Articolo 41 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi**

1. In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore come prescritto all'art. 38 comma 2 lett. t) a pena delle sanzioni amministrative ivi previste.
2. Fanno eccezione quelli autorizzati temporaneamente qualora il transito sia indispensabile e risulti impossibile l'individuazione di percorsi alternativi, e quelli di seguito elencati ai

quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- a) motocarrozze per il trasporto di disabili;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- f) mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni.

#### **Articolo 42 - Biciclette e velocipedi**

1. Nei parchi e giardini è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.
2. Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e mountain bikes per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.
3. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.
4. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Articolo 43 – Tutela strutture ed arredi**

1. Le strutture e gli arredi presenti nelle aree verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.
2. E' vietato:
  - a) deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni;
  - b) posizionare strutture fisse o mobili senza autorizzazione;
  - c) qualsiasi manomissione degli impianti elettrici e degli impianti di irrigazione esistenti.
3. Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00; il Settore Tecnico valuterà inoltre eventuali provvedimenti di rimessa in pristino dello stato dei luoghi o di risarcimento del danno.

## **TITOLO VI ANIMALI**

### **Art. 44 - Animali di affezione**

1. I proprietari o detentori di animali di affezione sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un animale non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo e deve vigilare affinché questi non arrechi in alcun modo disturbo o molestia al vicinato.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico sanitarie del luogo in cui vivono gli animali, anche se detenuti in luoghi privati esterni quali terrazze o balconi, evitando lo stillicidio delle deiezioni prodotte sulle aree sottostanti private.
3. Fatta salva l'applicazione della legge penale e delle restanti disposizioni vigenti in materia le violazioni di cui ai precedenti commi comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

### **Art. 45 - Custodia e tutela degli animali**

1. Ai proprietari e/o ai detentori, anche in via temporanea, di animali è vietato:
  - a) consentire che gli animali sporchino con le deiezioni i portici, i marciapiedi, i passaggi pedonali, i tappeti erbosi, i viali dei giardini pubblici o altri spazi pubblici e/o di uso pubblico.
  - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
  - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche e/o aperte al pubblico;
  - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2. La violazione del comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 225,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

### **Art. 46 - Disposizioni a tutela dei gatti in libertà**

1. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà, i quali ultimi sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
2. La violazione del comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a € 120,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
3. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
4. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
5. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune, il quale dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della ASL.
6. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario dell'ASL, organizza interventi di controllo della popolazione felina.
7. La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, da un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica dell'ASL, incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es.: ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali: in questi casi, la cattura è eseguita, previo provvedimento motivato del Sindaco, nel rispetto del benessere animale.

#### **Art. 47 - Animali molesti**

1. All'interno delle abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini e simili, è vietato tenere animali che rechino disturbo alla pubblica quiete.
2. I proprietari e/o i detentori anche in via temporanea, dei predetti animali, nel caso di comprovato disturbo arrecato da questi alla quiete e al riposo delle persone, saranno diffidati affinché adottino tutte le misure necessarie per evitare il disturbo da parte dei propri animali, impregiudicata restando l'applicazione della legislazione vigente.
3. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma precedente con successiva ordinanza sindacale potrà essere disposto l'allontanamento dell'animale che causa il disturbo e, se del caso, il ricovero del medesimo animale presso il canile convenzionato con il Comune, a spese del proprietario.
4. Per la violazione di cui al comma 1 e della diffida di cui al comma 2 il responsabile dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente da € 75,00 a € 225,00 e da € 150,00 a € 450,00.

#### **Art. 48 - Norme per la condotta dei cani**

1. Il proprietario o il detentore di un cane, anche a scopo di commercio, deve provvedere a far identificare e registrare l'animale mediante l'applicazione di un micro chip entro i 60 giorni di età. Tutti gli accompagnatori di cani sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la documentazione attestante l'iscrizione degli animali all'anagrafe canina. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione da € 150,00 a € 450,00.
2. Fatto salvo il disposto del successivo comma 6 nelle aree di cui all'art. 1 del presente Regolamento, gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti ad adottare ogni cautela necessaria ad evitare che gli stessi sporchino il suolo: a tal fine devono essere muniti di appositi strumenti per la raccolta delle deiezioni dei propri animali e sono obbligati all'immediato utilizzo di tali strumenti, con conferimento finale dei rifiuti negli appositi cestini di raccolta. Gli accompagnatori devono pertanto sempre possedere (ed essere in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza) lo strumento di raccolta e di idoneo contenimento delle deiezioni dei propri animali, costituito principalmente da una paletta di qualsiasi tipo e da un sacchetto di polietilene o da altro equivalente contenitore a perdere, di provata tenuta all'acqua. In nessun caso sarà ammesso che l'accompagnatore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni senza assicurare la propria presenza in prossimità dell'animale.
3. Fatto salvo il disposto del successivo comma 6 nelle aree di cui all'art. 1 è consentito l'accesso ai cani a condizione che questi ultimi siano diligentemente tenuti sempre al guinzaglio (della lunghezza massima di 150 cm) e sotto costante sorveglianza dei loro proprietari o accompagnatori, che ne rispondono direttamente sotto tutti i profili e che sono inoltre tenuti a portarsi sempre appresso una museruola da fare indossare ai propri animali in caso di necessità.
4. I cani cosiddetti morsicatori o comunque riconosciuti dalla normativa, circolari, e/o disposizioni dell'Autorità particolarmente aggressivi, devono essere sempre provvisti anche di solida museruola, applicata in modo da impedire che possano addentare o che la stessa possa essere tolta con facilità, ed essere condotti a mano mediante guinzaglio di lunghezza non superiore a 150 cm, sotto la diretta responsabilità dell'accompagnatore, che deve essere persona capace di controllare totalmente i movimenti dell'animale medesimo. Tale prescrizione si applica anche ai cani di grossa taglia (superiore ai 12 Kg) e comunque ove gli stessi presentino carattere vivace o risultino di aspetto o indole aggressiva.
5. Gli accompagnatori sono comunque obbligati a trattenere i cani ogniqualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali stessi;

6. nel rispetto delle norme di condotta di cui ai precedenti commi l'accesso e il transito dei cani è consentito lungo i percorsi pedonali di pertinenza delle aree di cui al precedente articolo 35;
7. Divieti:
  - a) l'accesso è escluso nelle aree con manto erboso segnalate da apposita segnaletica con successivo provvedimento che restano vietate all'ingresso dei cani, anche se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola;
  - b) in particolare è vietata la presenza di cani, di qualunque taglia, presso le aree dei parchi comunali delimitati con successivo provvedimento da apposita segnaletica per essere riservati al gioco dei bambini di età inferiore ai 12 anni anche se non dotati di recinzioni;
  - c) è vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua, fontane e zone umide e laghetti e zone di relativa pertinenza segnalate da apposita segnaletica con successivo provvedimento;
  - d) è comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali: l'accompagnatore è tenuto in ogni caso ad assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e altri animali rispetto al contesto in cui vive;
  - e) è vietato condurre, da parte di ciclisti, ciclomotoristi e motociclisti, cani al guinzaglio mentre si trovano alla guida dei rispettivi veicoli;
8. È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile.
9. La violazione dei commi da 2 a 8 comporta l'applicazione al trasgressore di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
10. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dei cani dai parchi, giardini e aree pubbliche o di uso pubblico, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.
11. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private e se prospicienti ad aree pubbliche, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti. La violazione di tale disposizione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00 in caso di accertamento del pericolo effettuato dalle autorità preposte (ASL, Polizia Locale, ecc.), nonché la previa diffida finalizzata alla cessazione della causa di disturbo, timore e/o spavento ai passanti; in caso di inottemperanza alla diffida il Sindaco potrà disporre, con apposita ordinanza, e sempre nel caso in cui persista il pericolo oggetto di accertamento da parte delle autorità preposte, il prelievo coatto del cane e la sua custodia presso il canile convenzionato con il Comune.
12. Presso la Via Berlinguer è istituita un'area verde pubblica riservata all'attività motoria dei cani denominata area di "sgambamento cani" nella quale non vige l'obbligo di guinzaglio e museruola e che con successivo provvedimento sarà opportunamente segnalata, recintata e dotata di un solo ingresso, così da consentire agli accompagnatori un idoneo controllo della mobilità dei cani in esse introdotti.
13. Il medesimo provvedimento di delimitazione dell'area si conformerà altresì ai seguenti principi generali:
  - a) gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 2;
  - b) determinazione del numero massimo di cani da introdurre;
  - c) è vietato gettare a terra rifiuti di ogni tipo;
  - d) è vietato danneggiare gli eventuali arredi, le dotazioni e gli elementi naturalistici presenti nell'area medesima;
  - e) è consentito l'accesso ai soli cani e relativi accompagnatori, esclusivamente per il tempo necessario alle esigenze del cane;
  - f) è vietato utilizzare l'area per scopi diversi da quello assegnato.

14. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento a persone non vedenti nonché quelli in dotazione delle forze dell'ordine per l'espletamento delle loro funzioni.
15. Sono inoltre esonerati dall'applicazione del presente titolo i cani impiegati nell'ambito delle seguenti attività:
  - a) i cani dei pastori utilizzati durante l'attività di guardia ai greggi e alle mandrie
  - b) i cani dei cacciatori durante l'attività venatoria
  - c) i cani che partecipano a manifestazioni canine.

#### **Art. 49 - Colombi**

1. Tutti i proprietari di immobili, siano essi abitati o in stato di abbandono, concessi in locazione o sfitti da lungo tempo, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, cantine, solai, sottotetti ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città come aree di nidificazione o riparo non occasionale.
2. Sono vietate sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
3. E' fatto assoluto divieto, a chiunque trasporti colombi, di liberare gli stessi su tutto il territorio comunale.
4. I proprietari di immobili infestati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 50- Equini**

1. In tutti i parchi, giardini ed aree verdi è vietato l'accesso e il transito di cavalli ed equini di qualsiasi specie. La trasgressione della presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 225,00.

#### **Art. 51 - Ratti**

1. I proprietari degli immobili in generale e, comunque, in particolare quelli in stato di abbandono, non utilizzati o sfitti da lungo tempo, sono tenuti a provvedere alla derattizzazione dei suddetti stabili con cadenza mensile o, in subordine, secondo le prescrizioni dell'autorità competente.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOLUMITA' PUBBLICA**  
**E SICUREZZA URBANA**

**Art. 52 – Nozioni e finalità**

1. Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, nonché le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza urbana e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2. Ai sensi del D.M. 5 agosto 2008 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

**Art. 53 - Divieto di suoni e schiamazzi**

1. Ferme restando le disposizioni che precedono nonché le disposizioni contenute in leggi statali e regionali e fatto salvo quanto previsto nel Piano Acustico Comunale approvato con Delibera C.C. N. 2 in data 22 gennaio 2013, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare:
  - a) in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
  - b) nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento, idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, prima delle ore 09.00 e dopo le ore 22.00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;
  - c) negli altri orari è vietato l'uso di strumenti, idonei a produrre musica o altri suoni, amplificati o tali da recare disturbo, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;
  - d) nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo;
  - e) nelle abitazioni private e negli spazi condominiali, salvo autorizzazioni in deroga, l'esecuzione di lavori con l'impiego di macchine o strumenti rumorosi, è consentita nelle sole giornate feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
2. Chiunque faccia uso, in luogo privato, di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 09.00, fatta salva la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo stesso strumento musicale è usato.
3. E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. a) e b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00. Nel caso di violazione del comma 1, lett. b) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli strumenti, idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lett. d), ed e) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.
7. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

#### **Art. 54 - Divieto di bivacco e accattonaggio**

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:
  - a) assumere qualsiasi comportamento che possa recare molestia o disturbo anche ai singoli cittadini;
  - b) occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
  - c) sedersi, sdraiarsi o soggiornare nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici recando intralcio o disturbo alla pubblica circolazione;
  - d) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati, e alle attività di vario genere ivi situate;
  - e) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o di uso pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi;
  - f) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; la raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata;
  - g) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

#### **Art. 55 - Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica in bicchieri e confezioni di vetro e/o metalliche.**

1. Per motivi di tutela della sicurezza urbana dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del mattino successivo, fatte salve deroghe eccezionali, su tutto il territorio comunale è vietata la vendita, per asporto fuori dai locali, di bevande in bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro e/o metallici da parte:
  - a) di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
  - b) dei circoli privati;
  - c) delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
  - d) delle attività di commercio di prodotti alimentari in eventuali serate di apertura straordinaria;
  - e) degli operatori del commercio su area pubblica;
  - f) di tutte le forme ordinarie o speciali di commercio che consentano la vendita di bevande in contenitori di vetro.
2. E' consentita, quindi, sia la somministrazione che il consumo all'interno dei locali, nell'ambito della pertinenze esterne private ovvero su quelle ricadenti su suolo pubblico, ma debitamente autorizzate.
3. Nell'ambito della fascia oraria di cui al comma 1 è fatto altresì divieto, al consumatore finale, di portare, al di fuori del locale e dello spazio esterno regolarmente assentito, i contenitori di vetro forniti per la somministrazione nonché a tutte le persone presenti e frequentanti aree pubbliche di fare uso, consumare sul posto ogni genere di bevanda

contenuta in contenitori di vetro o in materiale metallico ovvero di abbandonare indiscriminatamente i contenitori.

4. I titolari e/o i gestori delle attività elencate al comma 1 hanno l'obbligo, dopo l'orario di chiusura del locale, di verificare che nelle immediate vicinanze del rispettivo esercizio/negozio non vi sia la presenza di alcun contenitore in vetro e/o metallico e, in caso positivo, devono provvedere all'immediata pulizia dell'area interessata.
5. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.
6. La violazione di cui al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.
7. La violazione di cui al comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 e il ripristino immediato dello stato dei luoghi.
8. La violazione di cui al comma 4 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 225,00 e il ripristino immediato dello stato dei luoghi.

#### **Art. 56 - Prevenzione dei danneggiamenti**

1. Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, ogni frequentatore di luoghi pubblici e/o aperti al pubblico ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno col proprio comportamento, anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, alle attrezzature e arredi pubblici, ai monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica disponibilità ed esposto alla pubblica fede.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 e il ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 57 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati e controlli.**

1. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti e il regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire possibili pericoli, crolli, cadute o allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
3. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4. E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. Il Sindaco può ordinare, a mezzo di specifica ordinanza, lo sgombero coattivo dai locali o di parte di essi.
5. In maniera analoga al precedente comma si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora sebbene non essendo destinati a tale uso ovvero abitati da un numero di persone eccedenti quello fissato da leggi e/o regolamenti.
6. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
7. La Polizia Locale e gli organi di Polizia dello Stato effettuano i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi anche di edilizia residenziale pubblica. Chiunque deve acconsentire l'accesso alla Polizia Locale e agli organi di tutela dell'ordine pubblico per i controlli richiesti.
8. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00, l'obbligo di adottare le opportune cautele e provvedere all'idonea manutenzione degli immobili.

9. La violazione di cui ai commi 2, 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 225,00 e l'obbligo di adottare le opportune cautele.
10. La violazione di cui al comma 4 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 60,00 a € 180,00.
11. La violazione di cui al comma 5 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 120,00 a € 360,00.
12. La violazione di cui al comma 6 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 125,00 a € 375,00.
13. La violazione di cui al comma 7, secondo periodo, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 58 - Contrassegni del Comune**

1. E' vietato usare lo stemma del Comune nonché la denominazione e il logo di uffici e/o servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'amministrazione comunale o senza previo accordo con l'ente locale.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche e dalla legge penale, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e la rimozione coatta dello stemma utilizzato impropriamente.

### **Art. 59 - Tende solari**

1. Fatte salve le diverse disposizioni regolamentari comunali, le tende solari sporgenti su spazio pubblico dovranno essere munite di armature mobili ed avere il bordo inferiore ad un'altezza non minore di 2,50 metri dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo ed eventuali svolazzi non possono avere il bordo inferiore ad un'altezza minima di 2,10 metri dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 180,00 e l'obbligo di adeguare la struttura alla misura minima prevista dal comma 1.

### **Art. 60 - Obbligo per i conducenti di veicoli di moderare la velocità in presenza di pozzanghere**

1. In caso di pioggia e comunque in presenza di pozzanghere, i conducenti dei veicoli in generale devono moderare la velocità, tenere un'andatura di marcia ridotta o all'occorrenza fermarsi in modo tale da evitare di inzaccherare o spruzzare pedoni o ciclisti che circolano sulla pubblica via o percorrono i marciapiedi.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

### **Art. 61 - Concimazione di giardini e orti<sup>1</sup>**

1. All'interno dell'aggregato urbano è vietata la concimazione degli orti e dei giardini con sostanze emananti esalazioni moleste.
2. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia nelle zone suburbane e rurali la concimazione suddetta è consentita dalle ore 22:00 alle ore 8:00 per il periodo dal 1° marzo al 30 settembre e dalle ore 22:00 alle ore 1:00 nei rimanenti periodi dell'anno.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 180,00.

### **Art. 62 - Divieti vari**

1. Al fine di assicurare l'incolumità fisica e la sicurezza dei pedoni sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:
  - a) esporre falci, ferri taglienti o oggetti che per forma o materia possano recare nocimento ai passanti;
  - b) transitare con utensili o arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'incolumità dei passanti;
  - c) lanciare pietre, castagne, palle di neve o far uso di qualsiasi oggetto che possa cagionare danni o molestare le persone.

---

<sup>1</sup> Cassato

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
3. E' fatto divieto alle persone addette alla vendita di generi di pasticceria, pani, formaggi, nonché di ogni altra sostanza alimentare destinata ad essere consumata senza cottura o non preconfezionata e contenuta in involucri protettivi di maneggiare denaro.
4. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a €150,00.
5. E' vietato far toccare al pubblico prodotti di pasticceria sfusi, pani, formaggi, frutta, verdura e ogni altra sostanza alimentare destinata ad essere consumata senza previa cottura ed è obbligo degli esercenti e dei titolari di negozi di vicinato e/o di medie e grandi strutture di vendita di esporre alla clientela, in modo ben visibile, cartelli indicanti tale divieto.
6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
7. E' vietato tenere gatti, cani e altri animali in locali destinati alla produzione, trasformazione, cottura e confezionamento di sostanze alimentari.
8. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 7 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
9. E' fatto obbligo, ai titolari di pubblici esercizi quali caffè, bar, pizzerie, ristoranti e simili, di tenere in buono stato di manutenzione e nella massima pulizia i servizi igienici; al tempo stesso è fatto obbligo, ai titolari dei predetto esercizi, di non rifiutare l'uso dei servizi igienici da parte della clientela che ne faccia richiesta, anche senza l'obbligo di preventiva o successiva consumazione.
10. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 9 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a €120,00.

## **TITOLO IX**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 63 - Sanzioni amministrative**

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie entro i limiti edittali minimo e massimo rispettivamente di € 25,00 e di € 500,00, così come specificamente previsto dagli articoli precedenti. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento e/o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui ai commi 2 e 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

#### **Art. 64 - Norme per l'esecuzione del presente Regolamento**

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare le istruzioni/circolari che dovessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze applicative e/o integrative del medesimo.

**TITOLO X**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 65 - Abrogazioni di norme**

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana integra e, laddove incompatibili, sostituisce le norme del “Regolamento per la fruizione del Parco Comunale Asusa e Aree Verdi” adottato con Delibera del Consiglio Comunale N. 13 del 20 luglio 2007 e ss.mm.ii..
2. E’ altresì abrogata ogni altra disposizione contenuta in diversi regolamenti comunali o ordinanze in contrasto con le norme in questo contenute e/o di identico contenuto.

**Art. 66 - Norma finale**

1. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi primari e/o subprimari o, comunque, aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e locale vigente in materia.

**Art. 67 – Entrata in vigore ed eventuali comunicazioni**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.